

Codice A1006D

D.D. 12 maggio 2021, n. 257

Consulente di Fiducia della Regione Piemonte. Approvazione bando per l'affidamento incarico.



ATTO DD 257/A1006D/2021

DEL 12/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1006D - Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale

OGGETTO: Consulente di Fiducia della Regione Piemonte. Approvazione bando per l'affidamento incarico.

Con D.G.R. n. 5-1490 del 12.6.2020 la Regione Piemonte ha adottato il Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte.

L'art. 5, comma 1, del Codice di Condotta succitato,0 stabilisce che è prevista la figura del/della consulente di fiducia che fornisce consulenza e assistenza al personale che si ritenga oggetto di discriminazione, molestia, mobbing e bossing.

Ai sensi del 4° comma del succitato articolo 5 del Codice di condotta, il/la Consulente di Fiducia deve essere scelto/a tra persone esterne all'Ente e deve possedere esperienza e competenze professionali necessarie a svolgere le attività connesse al ruolo.

Ai sensi della normativa vigente gli incarichi esterni devono essere affidati mediante procedura comparativa.

Ritenuto, quindi, necessario approvare un apposito bando con i relativi allegati, il tutto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

L'incarico avrà durata triennale a decorrere dalla stipula del contratto e il pagamento, la cui spesa trova copertura finanziaria nella DGR n. 5-1490 del 12.6.2020, avverrà con cadenza trimestrale.

Espletata la procedura comparativa, con successivo provvedimento, verrà affidato l'incarico e si impegnerà sull'apposito capitolo di spesa per gli anni a cui l'incarico si riferisce.

Al bando verrà data opportuna pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza delle disposizioni della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e legge regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- legge regionale n. 23 del 28.7.2008 e s.m.i " Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" art.17 e 18;
- decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4,7,16, 17 e 53;
- decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 5-1490 del 12.6.2020;
- D.G.R. n. 5-1490 del 12.6.2020;
- art. 25 del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali del 5.10.2001 2° biennio economico;

DETERMINA

di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, il bando con i relativi allegati, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'individuazione del/della professionista al quale affidare l'incarico di Consulente di Fiducia della Regione Piemonte per un triennio;

- di stabilire che, espletata la procedura comparativa, con successivo provvedimento verrà affidato l'incarico e che, con il provvedimento di affidamento dell'incarico, si provvederà ad impegnare sull'apposito capitolo di spesa per gli anni a cui l'incarico si riferisce.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ricciarelli.

LA DIRIGENTE

(A1006D - Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale)

Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA/DEL CONSULENTE DI FIDUCIA DELLA REGIONE PIEMONTE

Premesso che:

- Il Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5-1490 del 12.6.2020, prevede che l'Amministrazione Regionale istituisca la figura della /del Consulente di Fiducia per la trattazione dei casi di molestie sessuali, morali e psicologiche (mobbing) e di discriminazione sul luogo di lavoro ed in generale nei casi di violazione dei principi espressi nel codice stesso;
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Codice di Condotta la/il Consulente di Fiducia è persona esterna all'Ente;
- in esecuzione di quanto sopra espresso, con determinazione dirigenziale n..... delè stato approvato il presente Avviso pubblico per la selezione della/del Consulente di Fiducia della Regione Piemonte.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. Con il presente Avviso pubblico la Direzione della Giunta Regionale - Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale – ricerca una collaboratrice/collaboratore esterno cui affidare l'incarico di Consulente di Fiducia della Regione Piemonte.

Art. 2 – Profilo delle attività'

1. Ai sensi dell'art. 5 del Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte la/il Consulente di Fiducia fornisce consulenza ed assistenza al personale che si ritenga oggetto di discriminazione, molestia, mobbing e bossing.

2. In particolare la/il Consulente di Fiducia, su richiesta della persona interessata, assume la trattazione del caso e concorda le modalità più idonee per affrontarlo.

3. La/il Consulente di Fiducia per porre fine ai supposti comportamenti lesivi, se lo ritiene necessario, può:

- a) sentire la/il presunta/o autrice/autore di tali comportamenti, e, al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e di ripristinare un sereno ambiente di lavoro, illustrare alla persona indicata come autrice/autore del fatto, le ragioni per cui il suo comportamento offensivo o comunque fonte di disagio personale o professionale deve immediatamente cessare;
- b) promuovere incontri congiunti tra la persona offesa e la/il presunta/o autrice/autore del fatto dannoso;
- c) proporre alla dirigenza interessata, unitamente ad un dirigente delle risorse umane competente, ogni intervento organizzativo idoneo a salvaguardare il benessere psicofisico delle persone interessate.

2. La/il Consulente di Fiducia svolge tutte le ulteriori attività previste dal succitato art. 5 del Codice di Condotta allegato al presente bando (allegato 1).

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. Per poter essere ammesse alla selezione, le persone candidate, pena inammissibilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) la cittadinanza italiana oppure quella di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) non essere dipendenti della Regione Piemonte;
- c) non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione o di incompatibilità ad assumere l'incarico oggetto del presente avviso e non aver subito condanne penali che comportino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) la laurea (vecchio ordinamento) o la laurea specialistica (nuovo ordinamento) in medicina, sociologia, scienze politiche, discipline umanistiche, psicologiche o giuridiche.

2. La sussistenza dei titoli e delle esperienze professionali deve risultare nel *curriculum vitae*.
3. Si terrà conto dei soli requisiti posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4 - Durata in carica

1. La/il Consulente di Fiducia nominata/o dalla Regione Piemonte rimane in carica tre anni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 5 - Modalità di svolgimento della prestazione

1. La/il Consulente di Fiducia deve indicare la giornata in cui, di norma, è a disposizione presso la sede regionale all'uopo indicata dall'Amministrazione. La/il Consulente di Fiducia, per le restanti ore, svolge la sua attività ogniqualvolta sia richiesta la sua prestazione dall'Ente e, previo appuntamento, qualora la sua prestazione sia richiesta da un/una dipendente, programmando gli incontri nel rispetto della gravità della situazione prospettata.

Art. 6 - Compenso

1. Il compenso orario lordo è pari a euro 40, con un limite massimo annuo di 300 ore per un importo complessivo di euro 12.000 oneri fiscali inclusi.
2. Il compenso è comprensivo di tutte le attività indicate nell'art. 2 del presente bando e dettagliate nell'art. 5 del Codice di Condotta allegato. Raggiunto il limite di 300 ore annuali la/il Consulente di Fiducia non sarà tenuto ad ulteriori oneri prestazionali ed eventuali ore aggiuntive prestate volontariamente non daranno diritto a compenso.
3. Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale previa dettagliata rendicontazione dell'attività svolta, nel rispetto della privacy.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente sull'apposito modulo allegato al presente Avviso (allegato 2), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla/dal candidata/candidato. Non è richiesta l'autenticazione della firma, ma la mancata sottoscrizione è considerata irregolarità non sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione.
2. La domanda deve essere corredata, pena l'inammissibilità, da:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità salvo il caso in cui la domanda sia firmata con modalità elettronica;
 - b) *curriculum vitae* in formato europeo datato e firmato dal quale devono emergere i titoli e le esperienze di cui all'art. 10 del presente Avviso.
3. La/il candidata/o nella domanda deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità di possedere i requisiti di cui all'art. 3 e di non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione o di responsabilità ad assumere l'incarico oggetto del presente avviso o in generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, si riserva altresì la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle/dai candidate/i nella domanda di ammissione alla selezione.

5. La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire al Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale della Regione Piemonte tramite posta elettronica certificata (PEC to PEC) all'indirizzo personale@cert.regione.piemonte.it. Nell'oggetto deve essere indicato "Avviso pubblico per la selezione Consulente di Fiducia della Regione Piemonte" entro il

Art. 8 - Cause di esclusione

1. Il Settore Stato Giuridico Ordinamento e Formazione del personale verifica i requisiti di ammissibilità dei candidati.

Sono escluse le domande di coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente avviso.

2. Sono escluse le domande che non rispettino in tutto o in parte le modalità ed i termini di trasmissione di cui all'articolo 7.

Art. 9 - Commissione esaminatrice

1. I partecipanti saranno valutati da una apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale.

2. La Commissione provvede:

- a) ad attribuire alle domande ritenute ammissibili un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 10;
- b) a condurre il colloquio orale con ciascun candidato ammesso;
- c) a redigere una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna/o candidata/o ammessa/o;

Art. 10 - Valutazione delle candidature

1. La Commissione esaminatrice valuta le candidature sulla base dei criteri di seguito indicati ai quali può essere assegnato un punteggio massimo di 50 punti:

Titoli conseguiti (Formazione) indicati nel curriculum vitae:

a- corsi sulla legislazione antidiscriminatoria sui luoghi di lavoro, molestie, mobbing e sulla normativa di parità e pari opportunità: punteggio massimo 10.

Il candidato deve allegare il programma del corso o una specifica descrizione delle tematiche svolte nel corso e la sua durata.

b- corsi di perfezionamento post laurea per Consigliera/e di Fiducia, master universitari nelle materie attinenti alle competenze richieste: punteggio massimo 10.

Esperienze professionali indicate nel curriculum vitae:

a) essere in possesso di comprovate esperienze nell'ambito socio sanitario o psicologico o giuslavoristico inerenti le materie del consulente di fiducia: punteggio massimo 10;

b) aver ricoperto il ruolo di Consulente/Consigliera/e di Fiducia presso Amministrazioni Pubbliche: punteggio massimo 15;

c) aver svolto attività di formazione nelle materie attinenti alle competenze richieste: punteggio massimo 5;

2. La Commissione esaminatrice dispone di un massimo di 50 punti per il colloquio orale di verifica e valutazione delle competenze.

Art. 11 – Comunicazioni personali alle/i candidate/i

1. Ogni comunicazione personale alle/ai candidate/i (ivi comprese la convocazione per il colloquio orale, la comunicazione dell'esito dello stesso) avviene tramite posta elettronica esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 12 - Modalità di designazione

1. L'esito della valutazione dei titoli conseguiti, delle esperienze professionali, del colloquio e la conseguente graduatoria, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, è approvata dal Dirigente del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale. La graduatoria così approvata sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Qualora la/il candidata/o selezionato risulti essere dipendente di pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n.165/2001, il contratto potrà essere stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Qualora non pervenga tale autorizzazione il candidato si riterrà decaduto dalla graduatoria.

Art. 13 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la dottoressa Francesca Ricciarelli - Responsabile del Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale.

2. Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste alla seguente mail: statogiuridicoeformazione@regione.piemonte.it

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, come più specificamente indicato nel documento di informativa allegato (allegato 3).

ALLEGATO 2

MODELLO DI DOMANDA INERENTE L'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA/DEL CONSULENTE DI FIDUCIA DELLA REGIONE PIEMONTE

Direzione della Giunta Regionale
Settore Stato Giuridico, Ordinamento e
Formazione del personale

Via Viotti, 8, 10122 Torino

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a c.a.p.
via/c.so
Tel.
PEC
codice fiscale
presenta la propria candidatura per la nomina a: Consulente di Fiducia della Regione Piemonte

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di possedere la cittadinanza italiana oppure quella di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. di non essere dipendente della Regione Piemonte;
3. di non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione o di incompatibilità ad assumere l'incarico oggetto del presente avviso e di non aver subito condanne penali che comportino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Allega alla presente:

- *curriculum vitae* in formato europeo datato e firmato;
- copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, salvo il caso in cui la domanda sia firmata con modalità elettronica.

Il/La sottoscritto/a consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679.

....., li

Firma

.....

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Stato Giuridico Ordinamento e formazione del personale saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Stato Giuridico, Ordinamento e formazione del personale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni del Consulente di Fiducia definite dal Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 5-1490 del 12.6.2020. I dati acquisiti a seguito del presente bando saranno finalizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Stato Giuridico e Ordinamento e formazione del personale;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Dirigente Responsabile del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e formazione del personale;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di due anni (vedi piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente)
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Firma per presa visione.

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 90

Adunanza 12 giugno 2020

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Luigi Genesio ICARDI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, ~~Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: GABUSI, MARNATI, RICCA, TRONZANO

(Omissis)

D.G.R. n. 5 - 1490

OGGETTO:

Adozione Codice di Condotta per la tutela della dignita' delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte. Revoca D.G.R. n. 47-9622 del 9.6.2003.

A relazione del Vicepresidente CAROSSO:

Con D.G.R. n. 47-9622 del 9.6.2003 era stato adottato il Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte, in **applicazione** della disciplina contrattuale dei principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della **persona** e degli atti legislativi dell'Unione europea.

Successivamente il CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.1.2004 all'art. 8, comma 3, ha previsto che al fine di contrastare la diffusione del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica nei confronti di un lavoratore, venisse istituito, presso ciascun Ente, il Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing che ha, fra gli altri, il compito di "formulare proposte per la definizione dei codici di condotta".

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 52-9718 del 30.9.2008 ha costituito il Comitato paritetico sul fenomeno mobbing.

Nel 2010 la legge n. 183 del 4.11.2010, modificando l'art. 57 del D.lgs. 165/2001, ha stabilito che "le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, che sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al **personale** delle Amministrazioni Pubbliche o da altre disposizioni".

Con determinazione dirigenziale n. 121 del 3.10.2016 è stato costituito il Comitato **Unico** di Garanzia della Regione Piemonte per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Con la direttiva n. 2/2019 del 26.6.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la Pubblica Amministrazione e Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità è stato rafforzato il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia e ribadito alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di adottare i Codici di Condotta quali strumenti di prevenzione per garantire il rispetto del pari trattamento e delle pari opportunità.

Preso atto, altresì, della richiesta del Comitato Unico di Garanzia di adeguare il Codice di Condotta approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9.6.2003 succitata alle attuali esigenze dell'Amministrazione per un sostanziale miglioramento del benessere organizzativo e per un effettivo contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e violenza nei luoghi di lavoro;

ritenuto, pertanto, opportuno adottare il nuovo Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte, proposto dal Comitato Unico di Garanzia e condiviso con l'Amministrazione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

informate le OO.SS. in data 04.06.2020;

vista la legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*", artt. 17 e 18;

visto il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

visto il decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "*Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000*";

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "*Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017);

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2018 "*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte*";

viste le leggi regionali n. 7 del 31.03.2020 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)*" e n. 8 del 31 marzo 2020 "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3.04.2020 "*Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*";

La Direzione competente in materia adoterà gli atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, ivi comprese le procedure di selezione per l'affidamento dell'incarico di Consulente di Fiducia della durata di tre anni per un costo annuale di € 12.000, che

trova copertura nei limiti della disponibilità delle risorse regionali di cui alla missione 01 programma 0110 capitolo 105856 Bilancio 2020/2021/2022;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di adottare il nuovo Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione competente in materia l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, ivi comprese le procedure di selezione per l'affidamento dell'incarico di Consulente di Fiducia della durata di tre anni per un costo annuale di € 12.000, che trova copertura nei limiti della disponibilità delle risorse regionali di cui alla missione 01 programma 0110 capitolo 105856 Bilancio 2020/2021/2022;
- di revocare, dalla data di approvazione della presente deliberazione il Codice precedente adottato con D.G.R. n. 47 – 9622 del 9.6.2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito Internet dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 33/2013.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 12 giugno 2020.

pm 

Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte

Art. 1 - Principi e finalità

1. La Regione Piemonte, considerando quanto previsto dall'ordinamento interno e dell'UE in tema di tutela della dignità umana e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori e riconoscendo i valori fondamentali, espressi nei Codici di Comportamento del personale della Giunta e del Consiglio Regionale, adotta il presente codice, impegnandosi a garantirli.
2. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'uguaglianza ed al reciproco rispetto delle libertà e della dignità umana e professionale.
3. La Regione Piemonte nell'ambito di una politica di sensibilizzazione e tutela del benessere psicofisico e organizzativo del proprio personale rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, molestia, mobbing e bossing e si impegna a prevenirli e a combatterli.

Art. 2 - Discriminazione, molestia, mobbing e bossing: definizioni

1. Per *discriminazione* s'intende qualsiasi atto, comportamento, disposizione, criterio, prassi o patto che, in riferimento ai seguenti ambiti, genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, caratteristiche somatiche, disabilità, religione, lingua, opinioni personali e politiche, accesso al lavoro, trattamento e condizioni di lavoro, formazione professionale, promozioni e sicurezza sul lavoro, produce un effetto pregiudizievole (discriminazione diretta) o una situazione di particolare svantaggio (discriminazione indiretta).
 - 1.a. Sussiste *discriminazione diretta* quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga, sulla base di uno qualsiasi dei motivi precedentemente descritti.
 - 1.b. Sussiste *discriminazione indiretta* quando un atto, un comportamento, una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono o possono mettere una persona o un gruppo di persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre.
2. Per *molestia* si intende ogni comportamento indesiderato posto in essere a qualunque titolo, in particolar modo per motivi di genere, razza o origine etnica, credo religioso o personale, disabilità, età, orientamento sessuale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona che lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3. Per *molestia sessuale* si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona che lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

4. Per *mobbing* si intende ogni forma di violenza morale o psicologica esercitata sul luogo di lavoro dal superiore gerarchico o tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti solitamente ripetuti nel tempo, in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa, da compromettere la salute fisica e psicologica e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di esclusione della vittima dal contesto lavorativo di riferimento.

5. Per *bossing* si intende una forma specifica di mobbing che ricorre quando il soggetto agente non sia un pari grado, bensì un superiore gerarchico (es. capoufficio - dirigente - direttore).

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. I principi contenuti nel presente codice si applicano all'intera Amministrazione Regionale (Giunta e Consiglio), formata da collaboratori/trici, funzionari/e, dirigenti/e, direttori/e e da tutti coloro che vi operano a qualsiasi titolo, compresi consulenti, dipendenti e/o collaboratori/trici di società esterne che operano nell'Ente a seguito di stipulazione di contratti di appalto di opere e di servizi.

Art. 4 - Doveri di collaborazione

1. Tutti coloro a cui si applica il presente Codice hanno il dovere di contribuire a creare e mantenere un ambiente di lavoro ispirato a principi di correttezza, libertà e dignità nei rapporti interpersonali.
2. I direttori, i dirigenti ed i titolari di incarichi che comportano il coordinamento di persone hanno il dovere di favorire la prevenzione di ogni forma di violazione della dignità umana, sono tenuti a vigilare sulla diffusione e sul rispetto del Codice e devono sostenere ed aiutare la persona vittima di condotte lesive della dignità, fornendo ascolto ed indicazioni sulle possibili misure da adottare.

3. Nel caso in cui la vittima abbia attivato una delle procedure di tutela di cui all'art. 6, le persone che sono a conoscenza dei fatti segnalati, se interpellate, possono collaborare con l'Amministrazione, il Comitato Unico di Garanzia ed il/la Consulente di fiducia dell'Ente.

Art. 5 - Consulente di fiducia.

1. Al fine di garantire l'efficace applicazione del presente Codice, è prevista la figura del/della Consulente di fiducia.
2. Il/la Consulente di fiducia fornisce consulenza ed assistenza al personale che si ritenga oggetto di discriminazione, molestia, mobbing e bossing.
3. Il/la Consulente di fiducia, inoltre può:
 - a) proporre all'Amministrazione eventuali azioni volte a prevenire situazioni di malessere nell'ambiente lavorativo e/o a superare le situazioni di disagio;
 - b) interagire con gli organismi preposti a supporto dell'Amministrazione per la definizione di strategie idonee a promuovere il miglioramento della qualità della convivenza organizzativa;
 - c) monitorare eventuali situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei disagi anche attraverso l'organizzazione di appositi incontri con le strutture e gli organismi preposti;
 - d) proporre e partecipare ad azioni ed a iniziative di formazione ed informazione volte a promuovere un clima organizzativo che riconosca la pari dignità delle persone che operano nell'Ente;
 - e) partecipare alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia, su espresso invito, su tematiche di reciproco interesse, senza diritto di voto.
4. Il/la Consulente di fiducia è individuato/a, previo avviso pubblico, tra persone esterne all'Ente che possiedano l'esperienza e le competenze professionali necessarie a svolgere le attività connesse al ruolo. L'incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. L'Amministrazione garantisce al/alla Consulente di fiducia i mezzi, le informazioni e gli strumenti necessari per adempiere alle sue funzioni. La

Giunta Regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, determina il compenso per l'attività svolta.

6. Ogni anno il/la Consulente di fiducia presenta una relazione sulla propria attività ai vertici dell'area del personale di Giunta e Consiglio ed al Comitato Unico di Garanzia.

Art. 6 - Procedura di tutela della persona

1. Fatta salva la tutela in sede civile, amministrativa e penale nei termini prescritti dalla legge, la persona che ritiene di aver subito o di subire, nel proprio ambiente di lavoro, comportamenti lesivi della dignità umana e professionale o di essere vittima di atti discriminatori, molestie, mobbing, bossing, può attivare:

A) la procedura informale, segnalando i fatti al/alla Consulente di fiducia;

B) la procedura formale, denunciando i fatti al/alla Dirigente dell'area del personale.

Art. 7 - Procedura informale

1. Il/la Consulente di fiducia, su richiesta della persona interessata, assume in trattazione il caso e concorda con questa le modalità più idonee per affrontarlo.

2. Il/la Consulente di fiducia per porre fine ai supposti comportamenti lesivi, se lo ritiene necessario, può:

a) sentire il/la presunto/a autore/autrice di tali comportamenti, e, al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e di ripristinare un sereno ambiente di lavoro; illustrare alla persona indicata come autore/autrice del fatto, le ragioni per cui il suo comportamento, offensivo o comunque fonte di disagio personale o professionale, deve immediatamente cessare;

b) promuovere incontri congiunti tra la persona offesa ed il/la presunto/a autore/autrice del fatto dannoso;

c) proporre alla Dirigenza interessata/competente, unitamente ad un dirigente delle Risorse umane, ogni intervento organizzativo idoneo a salvaguardare il benessere psicofisico delle persone interessate.

3. In ogni caso il/la Consulente di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averla preventivamente concordata con l'interessato/a.

4. La procedura informale deve concludersi entro un ragionevole termine, comunque non superiore a **60 giorni** di calendario dalla segnalazione, dandone eventuale comunicazione anche ad altri soggetti coinvolti.

5. Al termine della procedura, qualora non sia stato possibile addivenire ad una composizione della vertenza, il/la Consulente di fiducia, trasmette apposita relazione riservata alla struttura competente in materia di personale della Giunta o del Consiglio regionale, a seconda della competenza.

Art. 8 - Procedura formale

1. La persona interessata, qualora non ritenga opportuno avvalersi della procedura informale o nel caso in cui l'esperimento della stessa si sia rivelato inefficace, può ricorrere alla procedura formale, mediante denuncia dei fatti al/alla Dirigente dell'Area del personale competente in materia di rapporti con il Comitato Unico di Garanzia.

2. Il soggetto sopra indicato promuove lo svolgimento di accertamenti preliminari e, qualora emergano fatti sufficienti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, viene avviato il procedimento disciplinare.

3. Qualora, nel corso del procedimento disciplinare, emerga la fondatezza dei fatti esposti in denuncia, l'Amministrazione, fatti salvi gli sviluppi del procedimento e l'adozione delle relative sanzioni, predispone le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione tempestiva dei comportamenti lesivi e del manifestarsi di qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento, se richiesto dal/la denunciante.

4. Nel caso in cui la denuncia si riveli infondata, l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le azioni opportune al fine di riabilitare la persona accusata e, ricorrendone gli estremi, adotta gli opportuni provvedimenti nei confronti del/la denunciante.

Art. 9 - Riservatezza

1. Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi per i quali sono state attivate le procedure di cui all'art. 6 sono tenute alla riservatezza sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso del procedimento.

2. Coloro che siano o vengano a conoscenza di fatti lesivi, sono tenuti a rispettare il diritto alla riservatezza della persona offesa.

3. La persona offesa ha diritto a richiedere l'omissione del proprio nome in ogni documento soggetto, per qualsivoglia motivo, a pubblicazione, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla tutela della privacy.

Art. 10 - Informazione, formazione e monitoraggio

L'Amministrazione si impegna a:

a) comunicare il nome, il luogo, gli orari di reperibilità ed i contatti del/la Consulente di fiducia;

b) dare la massima pubblicità e diffusione al Codice;

c) attuare specifici interventi formativi, con priorità per le figure dirigenziali e per chi ricopre posizioni con responsabilità gestionale, finalizzati a fornire un'adeguata comprensione delle tematiche oggetto del presente Codice anche al fine di meglio riconoscere, affrontare e prevenire ogni forma di discriminazione, mobbing, bossing, molestia e disagio lavorativo.